

CONVENZIONE DI SERVIZIO

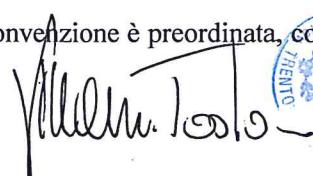
Fra i sottoscritti

A) COMUNE DI RONCONE, con sede in RONCONE (Tn), Piazza Cesare Battisti, n. 1, C.F. 00367180221 – P.I. 00414880229, rappresentato dal sig. Vincenzo Todaro, nato a Trento il 09/07/1958, e residente a Roncone, in Piazza Cesare Battisti n. 1, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Roncone, nell'esercizio della funzione attribuita dall'art 14, secondo comma, dello Statuto comunale vigente, e giusta delibera del Consiglio comunale n.49 di data 23 novembre 2009, di seguito denominato "Comune";

B) E.S.Co. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A., con sede in Condino, via Oreste Baratieri 11, iscrizione al R.I. di Trento, Codice fiscale e Partita IVA 02126520226, rappresentata dal sig. Vigilio Nicolini, nato a Pieve di Bono (TN) il 22.12.1943, residente a Bersone, via Praso 7, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da atto dd. 11.06.2009, di seguito denominata "Società",
congiuntamente denominate anche "Parti";

1. PREMESSE

- a) la promozione degli usi efficienti dell'energia rientra fra gli obiettivi istituzionali del Concedente che, appartenendo alla Pubblica Amministrazione, è chiamato a concorrere alla promozione di "buone pratiche" in questo settore, anche ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici;
- b) la Società, quale impresa strumentale degli enti pubblici soci, è stata costituita per la realizzazione di progetti volti al conseguimento di risparmi energetici ed allo sviluppo di produzioni energetiche da fonti rinnovabili, con riferimento, in primis, ad una serie di interventi previsti nell'ambito di uno studio di fattibilità relativo all'intero territorio del bacino imbrifero del Chiese, approvato dai predetti enti pubblici soci;
- c) la Società, in esecuzione della propria missione, ha proposto al Comune la realizzazione di determinati interventi di riqualificazione energetica di edifici di proprietà del Comune, contemplati nel predetto studio di fattibilità e più compiutamente definiti in apposito progetto preliminare commissionato dalla Società, allegato alla presente Convenzione;
- d) la realizzazione delle opere previste nel predetto progetto preliminare consentirà all'Amministrazione di porre in essere una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, come definita dal d.lgs. 115/2008, in grado di assicurare un risparmio, stimabile, sull'importo delle forniture passive di combustibile per riscaldamento ed acqua sanitaria, senza effettuare direttamente l'investimento e trasferendo pertanto alla Società, oltre alle responsabilità tecniche, i rischi finanziari dell'investimento;
- e) i servizi prestati dalla Società per la realizzazione dell'intervento troveranno remunerazione attraverso il pagamento di un canone predeterminato in base alla stima dei risparmi sulle forniture di combustibile conseguibili dal Comune;
- f) alla scadenza della Convenzione, tutti i vantaggi economici conseguenti all'investimento competeranno per intero al Comune, che sarà liberato dall'obbligazione del pagamento del canone; l'attualizzazione dei flussi finanziari in capo al Comune complessivamente stimabili nell'arco di vita dell'investimento consente in ogni caso la realizzazione di un risultato positivo;
- g) l'obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica cui la presente Convenzione è preordinata, consiste




nel miglioramento della prestazione energetica degli edifici oggetto dell'intervento, individuata secondo le definizioni e la metodologia di calcolo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2167 di data 20.10.2006, in esecuzione della direttiva europea 2002/91/CE; in base a tale metodologia di calcolo è stato stimato il fabbisogno energetico degli immobili prima e dopo l'intervento, e di conseguenza l'importo del risparmio conseguibile;

- h) le Parti intendono disciplinare le reciproche obbligazioni finalizzate alla realizzazione della proposta, attraverso apposita convenzione di servizio di cui all'art. 4 della "Convenzione per l'esercizio associato della Governance della Società strumentale E.S.Co. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A.", sottoscritta dai soci della Società in data 11.6.2009, ed assimilabile al tipo giuridico del contratto di rendimento energetico, come definito dal d.lgs. 115/2008;
- i) per la peculiare natura della Società, il rapporto contrattuale si fonda sul principio della massimizzazione dell'utilità per il Comune, e pertanto mira a trasferire la disponibilità dei risparmi conseguibili nel più breve tempo possibile, fatto salvo il rispetto delle condizioni di equilibrio economico finanziario dell'investimento;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

AEEG: indica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Caso Base: indica il Caso Base Iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico e Finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale, ai sensi del successivo art. 10.2.;

Caso Base Iniziale: indica l'applicazione del Modello Economico e Finanziario elaborata nel mese di novembre 2009 e riflessa nel Piano Economico Finanziario;

Contributo: indica il contributo eventualmente concesso dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. n. 14/80;

Corrispettivo: indica il prezzo che il Comune corrisponderà alla Società a fronte delle prestazioni fornite in base alla presente Convenzione;

Costo di costruzione: indica il costo complessivo dell'Intervento, quale risultante dai Documenti di progettazione;

Documenti di progettazione: indica il Progetto esecutivo dei Lavori, comprendente l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o altra documentazione equipollente ai sensi di legge, ed i Piani di sicurezza redatti ai sensi del d.lgs. 81/08, in coerenza con il Progetto preliminare allegato sub A) alla presente Convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario riferito al Caso Base, descritti al successivo art. 10.1;

Evento destabilizzante: indica

- a) ogni Fatto del Comune di cui alla successiva apposita definizione;
- b) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore di cui alla successiva apposita definizione;
- c) ogni norma di legge, di regolamento, provvedimento della Pubblica Amministrazione ovvero atto di regolazione dell'AEEG, sopravvenuti dopo la stipula della presente Convenzione;
- d) ogni condizione di mercato accertata da un'Autorità pubblica,

che, per ragioni non imputabili alla Società:

- incida in senso pregiudizievole sull'ammontare del Contributo ovvero sull'ammontare dei Titoli di Efficienza Energetica conseguibili a fronte dell'Intervento;
- renda necessarie varianti ai Documenti di progettazione che importino un aumento o diminuzione del Costo di costruzione;
- incida in senso pregiudizievole sui tempi di realizzazione dell'Intervento;

Evento favorevole: indica

- a) ogni evento o circostanza elencati nella definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole;

Fatto del Comune: indica

- a) l'inadempimento del Comune alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- b) un fatto imputabile al Comune o, in genere, ad altre Pubbliche Amministrazioni, che impedisca alla Società di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove la Società dimostri di aver diligentemente adempiuto a quanto di propria competenza;

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Società da cui derivi per la Società l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

- a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- b) sabotaggio e vandalismo;
- c) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o eventi simili;
- d) sciopero generale;
- e) impossibilità di accedere alle materie prime o servizi necessari alla realizzazione dell'Intervento, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti negoziali della Società o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano essere considerati Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;

Intervento: indica l'insieme delle attività ed apprestamenti necessari ai fini della realizzazione della misura di miglioramento dell'efficienza energetica descritta nel Progetto preliminare allegato alla presente Convenzione;

Lavori: indica i lavori, le forniture e i servizi risultanti dai Documenti di progettazione;

Lesione dell'Equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento, Destabilizzante o Favorevole, nella misura in cui dia luogo ad una variazione del Parametro Economico Finanziario considerato nel Caso Base in misura superiore ad 1 punto percentuale;

Modello Economico e Finanziario: indica l'insieme delle formule, sottostanti all'apposito documento informatico di calcolo, predisposto da consulente finanziario di fiducia di entrambe le Parti, utilizzate ai fini della determinazione del Parametro Economico Finanziario posto a fondamento del Caso Base Iniziale e da utilizzare nel caso di revisione del Caso Base nei casi previsti dall'art. 10.2. della presente Convenzione; detto documento informatico è in possesso di entrambe le Parti;

Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato: indica la variazione, espressa in kWh/m³, del valore della Prestazione energetica dell'edificio, certificabile a seguito della realizzazione dell'Intervento, prevista nel Progetto preliminare e riflessa nel Piano Economico e Finanziario;



Parametro Economico Finanziario: indica il parametro TIR (Tasso Interno di Rendimento) assunto convenzionalmente come presupposto e condizione di base ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario. Nel Caso Base il TIR ammonta al 5%;

Piano Economico Finanziario: indica il documento allegato sub B) alla presente Convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale, recante l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base, oltre che dei flussi finanziari generati dall'Intervento, che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario nel Caso Base Iniziale;

Prestazione energetica: indica il fabbisogno energetico per riscaldamento e produzione di acqua calda dell'edificio oggetto dell'Intervento, espresso in kWh/m³, determinato secondo la metodologia di calcolo prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2167 di data 20.10.2006, in esecuzione della direttiva europea 2002/91/CE;

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritti nel successivo art. 10.2.

TEE: indica i Titoli di Efficienza Energetica istituiti dai Decreti del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 elettricità, D.M. 20/7/04 gas) successivamente modificati ed integrati con il D.M. 21/12/07, emessi dal Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. in favore dei distributori e delle società di servizi energetici al fine di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, da essi realizzati.

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha per oggetto l'affido da parte del Comune alla Società di tutte le attività occorrenti per la realizzazione dell'Intervento.

In particolare il Comune affida alla Società:

- a) la redazione dei Documenti di progettazione;
- b) la realizzazione dei Lavori in conformità ai Documenti di Progettazione;
- c) il collaudo e le verifiche tecnico-funzionali delle opere realizzate.

4. DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha durata dalla data della sua stipulazione e fino allo scadere del decimo anno decorrente dalla data di ultimazione dei Lavori, quale prevista dai Documenti di progettazione, ferme le facoltà di risoluzione e revoca ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della presente Convenzione.

5. OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'

5.1. Principali obbligazioni della Società

La Società si impegna, con gestione e spese a proprio rischio, a far conseguire al Comune l'Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato.

A tale fine la Società provvede:

- a) a redigere i Documenti di progettazione in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed in coerenza al Progetto preliminare allegato;
- b) ad acquisire ogni autorizzazione necessaria;
- c) ad eseguire i Lavori;

d) a certificare la Prestazione energetica conseguita a seguito dell'Intervento.

La Società assume a proprio carico il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Intervento, salvo il diritto al Corrispettivo, ricorrendo ai seguenti mezzi:

- Contributo;
- mezzi propri;
- eventuali finanziamenti di terzi

La Società potrà procedere all'affidamento a soggetti terzi dei contratti e sub-contratti necessari all'esecuzione delle attività e servizi di cui al presente articolo, in conformità alla normativa applicabile.

5.2. Responsabilità della Società

La Società è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme applicabili, sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi.

La Società è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Comune o a suoi dipendenti o collaboratori, a diretta conseguenza delle attività della Società stessa, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque essa si avvalga per l'esecuzione della Convenzione.

5.3. Ulteriori obbligazioni della Società

La Società è tenuta a fornire al Comune, alla conclusione dei Lavori, l'originale di tutta la documentazione prevista dalle norme di legge e dalle norme tecniche a comprova dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte dell'Intervento, nonché copia delle eventuali certificazioni di impianti o materiali previsti nell'ambito dei Lavori, rilasciate dai costruttori, installatori o fornitori.

La Società si impegna inoltre a fornire al Comune ogni altra documentazione o informazione ragionevolmente richiesta.

6. OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

6.1. Principali obbligazioni del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione della Società le aree e gli spazi rilevabili dai Documenti di Progettazione, di proprietà del Comune e necessari alla predisposizione ed esercizio dei cantieri ed all'esecuzione dei Lavori;
- b) consentire l'esecuzione dei Lavori presso l'immobile oggetto dell'Intervento;
- c) pagare con puntualità alla Società il Corrispettivo previsto dal successivo art. 9.2.;
- d) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei Lavori, tutte le eventuali attività amministrative di propria competenza, necessarie alla realizzazione dell'Intervento;
- e) prestare alla Società ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi di competenza di enti o amministrazioni diversi dal Comune, ivi comprese le attività istruttorie ai fini dell'erogazione del Contributo, attivandosi nel più breve tempo possibile;
- f) adottare ogni provvedimento opportuno o necessario al fine della rimozione di eventuali interferenze che



possano ostacolare o pregiudicare la realizzazione dell'Intervento entro i termini previsti nella presente Convenzione.

6.2. Garanzie a favore dei finanziatori

Fermi gli obblighi della Società ai sensi della presente Convenzione, il Comune riconosce che l'ottenimento di eventuali finanziamenti potrà comportare la costituzione di garanzie a favore di terzi finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione a terzi dei crediti della Società nei confronti del Comune.

Il Comune acconsente fin d'ora alla costituzione delle suddette garanzie e si impegna a cooperare con la Società e con gli eventuali terzi finanziatori per tutte le attività necessarie all'erogazione dei finanziamenti assunti dalla Società.

6.3. Responsabilità del Comune

Il Comune è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalla sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, alla Società o suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Convenzione.

7. FASE DI PROGETTAZIONE

7.1. Autorizzazioni

La Società si impegna ad attivarsi al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed ogni altro provvedimento amministrativo, concessione o contratto, comunque denominato, necessari per la realizzazione dell'Intervento e per il suo collaudo, fermi restando gli obblighi di cooperazione del Comune ai sensi del precedente art. 6.1.

7.2. Progettazione

La Società è tenuta a sottoporre al Comune, prima di dare inizio ai Lavori ed in tempi compatibili con i termini previsti dal Piano Economico Finanziario per il completamento dell'Intervento, una bozza dei Documenti di Progettazione ed un cronoprogramma relativo alla completa realizzazione dell'Intervento.

Entro 10 giorni dalla consegna, il Comune dovrà presentare eventuali osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della loro definizione.

I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data della loro presentazione, nonché delle modifiche e/o variazioni richieste dal Comune nei termini di cui sopra. Qualora le modifiche e/o variazioni richieste dal Comune comportino Lesione dell'Equilibrio, la Società avrà diritto al Riequilibrio, ai sensi del successivo art. 10.2.

7.3. Verifica del Piano Economico Finanziario

Una volta definiti i Documenti di Progettazione, le Parti procederanno congiuntamente ed in buona fede alla verifica della permanenza delle condizioni e presupposti a fondamento del Caso Base Iniziale, mediante un'applicazione del Modello Economico Finanziario che utilizzi i dati aggiornati relativi a: Costo di costruzione, Contributo, valore effettivo della Prestazione energetica prima dell'intervento e stima della Prestazione energetica

effettivamente conseguibile a seguito dell'Intervento, prezzo unitario del combustibile utilizzato per il calcolo del risparmio stimabile, valore dei TEE, tempi di esecuzione dei Lavori.

Le Parti concorderanno, di conseguenza, la conferma ovvero revisione del Piano Economico e Finanziario, con le modalità ed effetti di cui al successivo art. 10.2.

Qualora in esito alla revisione emerga che il valore attualizzato dei flussi finanziari stimabili in capo al Comune nell'arco di vita dell'investimento, stabilito pari a 30 anni, risulti inferiore di oltre il 25% di quello previsto nel Caso Base Iniziale, il Comune potrà risolvere unilateralmente la presente Convenzione, senza incorrere in penalità, salvo il rimborso alla Società delle spese sino ad allora effettivamente sostenute e documentate.

8. FASE DI ESECUZIONE

8.1. Esecuzione dei lavori

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Intervento.

8.2. Varianti

La Società sarà tenuta ad adeguarsi alle variazioni eventualmente richieste dal Comune che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale rispetto ai Documenti di Progettazione;
- b) introduzione di modifiche che non comportino incremento del Costo di costruzione o della tempistica per la realizzazione dei Lavori, rispetto a quanto previsto nei Documenti di Progettazione.

E' altresì tenuta ad adeguarsi alle variazioni che venissero richieste dal Comune, diverse da quelle sopra elencate, salvo il diritto al Riequilibrio ai sensi del successivo art. 10.2., ricorrendone le condizioni.

8.3. Direzione lavori, salute e sicurezza

La Direzione dei lavori spetta alla Società, che provvederà mediante propri incaricati.

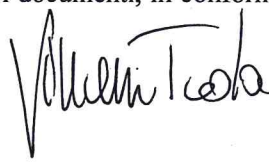
La Società assume la qualifica di Datore di lavoro e Committente, relativamente all'esecuzione di tutte le attività previste a proprio carico nella presente Convenzione, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comune metterà a disposizione della Società i documenti e le informazioni previste dal d.lgs. 81/08, al fine della predisposizione dei Documenti di progettazione, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte della Società.

8.4. Consegna e collaudo.

La Società darà tempestiva comunicazione al Comune dell'avvenuta ultimazione dei Lavori.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici la Società consegnerà al Comune il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché tutti gli altri documenti, in conformità alle disposizioni di



legge e regolamentari, ivi compreso l'attestato di certificazione energetica o altra documentazione equipollente ai sensi di legge, conseguita dall'edificio a seguito dell'Intervento.

E' facoltà del Comune sottoporre a verifica, da parte di un tecnico abilitato, gli atti di collaudo o di regolare esecuzione, nonché la certificazione energetica effettivamente conseguita dall'edificio a seguito dell'Intervento. Detta verifica dovrà essere conclusa, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla data di consegna degli atti di cui sopra.

In caso di esito negativo della verifica, le Parti incaricheranno un terzo tecnico abilitato, di comune fiducia, che statuirà definitivamente in merito entro il termine di tre mesi. In mancanza di accordo, la nomina del tecnico abilitato sarà demandata, ad istanza della Parte più diligente, al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento. Le conseguenti spese saranno in ogni caso equamente ripartite fra le Parti.

8.5. Termine per l'ultimazione. Ritardi

La Società si impegna ad ultimare i Lavori entro i tempi previsti dal cronoprogramma consegnato con i Documenti di Progettazione.

Nel caso il ritardo sia dovuto a:

- a) Forza Maggiore;
- b) modifiche normative che rendano necessarie varianti;
- c) varianti adottate su richiesta del Comune;
- d) Fatto del Comune;
- e) mancato rilascio, revoca o annullamento giurisdizionale delle autorizzazioni necessarie, per fatto non imputabile alla Società,

la Società avrà diritto a una proroga della durata della Convenzione di entità pari al ritardo cumulato in conseguenza del predetto evento o circostanza.

9. REMUNERAZIONE DELLA SOCIETA'

9.1. Contributo e TEE

Il Comune dà atto che la Società potrà introitare direttamente il Contributo previsto per la realizzazione dell'Intervento nella misura e con i criteri e limitazioni riservati, se avesse presentato direttamente la relativa istanza, al Comune medesimo, e presta la propria eventuale assistenza ai fini della sua concessione ed erogazione.

Le Parti prendono atto che il Piano Economico e Finanziario ed il Modello Economico Finanziario riflettono la suddetta circostanza e che le condizioni normative ed economiche della presente Convenzione tengono espressamente conto delle stesse, anche per il caso di Riequilibrio, in modo che il relativo beneficio economico risulta trasferito in capo al Comune.

Spettano altresì alla Società, per tutta la durata della Convenzione, i proventi dalla cessione dei TEE, eventualmente conseguiti in relazione all'Intervento.

9.2. Corrispettivo

A fronte delle obbligazioni assunte dalla Società con la presente Convenzione, spetta ad essa, a decorrere dalla data di ultimazione dei Lavori, un corrispettivo annuale composto da:

- a) una componente pari alla stima del risparmio sulle forniture di combustibile per riscaldamento ed acqua

sanitaria, conseguibile dal Comune in base all'Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato, come indicato nel Piano Economico e Finanziario;

b) una componente complementare, se prevista nel Piano Economico e Finanziario, nella misura ivi indicata.

La componente di cui alla lettera a) è ottenuta moltiplicando il volume del combustibile risparmiabile in base all'Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato per il prezzo unitario finale del medesimo combustibile. Detto prezzo unitario corrisponde al valore medio del mercato al dettaglio, ridotto delle eventuali condizioni di miglior favore beneficate da parte del Comune, quale rilevato alla data del Piano Economico e Finanziario o della sua revisione ai sensi dell'art. 7.3.

Il Corrispettivo, come sopra determinato, rimarrà fisso per tutta la durata della Convenzione.

Il pagamento del Corrispettivo avverrà in rate bimestrali posticipate, entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento.

La prima rata non potrà essere pagata prima della data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comprenderà gli importi delle rate nel frattempo scadute, senza dar luogo a corresponsione di interessi.

9.3. Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti dalla parte inadempiente all'altra parte, interessi di mora nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali fino alla data dell'effettivo pagamento.

10. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

10.1. Equilibrio Economico Finanziario

Le Parti danno atto che il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base della Convenzione e stabiliti per entrambe le Parti, compresi a titolo esemplificativo:

- a) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni;
- b) i tempi previsti per l'esecuzione dei Lavori;
- c) l'ammontare del Contributo e dei TEE;
- d) il prezzo finale al dettaglio dei combustibili;
- e) i termini temporali e le condizioni di pagamento del Corrispettivo;
- f) il Costo di costruzione;
- g) l'Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato;
- h) la durata della Convenzione.

10.2. Riequilibrio

La Società o il Comune avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:

- a) Evento Favorevole; o
- b) Evento Destabilizzante.

Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta da parte del Comune, la Società procederà, di concerto con il Comune, ad

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI RONCONE" around the perimeter and some illegible text in the center.

un'applicazione del Modello Economico Finanziario che misuri la variazione del Parametro Economico Finanziario, trasmettendo tempestivamente al Comune copia di detta applicazione e di ogni ulteriore documentazione comprovante la sussistenza della Lesione dell'Equilibrio.

E' inteso che, ove alcuno degli eventi o circostanze elencati nel presente articolo dia luogo a mutamento in senso favorevole alla Società, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Comune.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Comune e la Società procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'Intervento ed all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, disponendo rispettivamente l'incremento o la riduzione del Corrispettivo di cui al precedente articolo 9.2, attraverso la determinazione di un'apposita componente compensativa, sino a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario in modo che il Parametro Economico Finanziario venga ricondotto ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente al verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del presente articolo, il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a base della revisione.

10.3. Mancato conseguimento dell'Obiettivo di efficienza energetica concordato

In caso di mancato conseguimento dell'Obiettivo di efficienza energetica concordato, definitivamente accertato ai sensi del precedente articolo 8.4., la componente del Corrispettivo di cui alla lettera a) del precedente articolo 9.2. sarà proporzionalmente ridotta in ragione della percentuale di mancato conseguimento. La Società dovrà rimborsare al Comune l'eccedenza nel frattempo eventualmente già incassata.

Spetta inoltre al Comune, in tal caso, una penale di importo pari al mancato risparmio che sarebbe stato ottenuto dal Comune medesimo in caso di conseguimento del suddetto obiettivo, nel periodo compreso fra la data di scadenza naturale della Convenzione ed il trentesimo anno dalla data di ultimazione dei Lavori, come rilevato dal Piano Economico e Finanziario.

Detto importo, attualizzato alla data di ultimazione dei Lavori al tasso del 4%, sarà corrisposto dalla Società in unica soluzione ovvero rateizzato in tante rate annuali corrispondenti alle annualità residue di efficacia della presente Convenzione, maggiorate di interessi calcolati al tasso fisso del 4% annuo.

L'applicazione della penale non darà diritto al Comune di sospendere i pagamenti del Corrispettivo.

10.4. Conseguimento dell'Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato in misura superiore.

Nel caso in cui la Società abbia conseguito l'Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato in misura superiore a quella prevista nella presente Convenzione, e definitivamente accertata ai sensi del precedente art. 8.4, spetta alla stessa un premio di importo pari al 50% dei maggiori risparmi conseguibili dal Comune, calcolati in base ai parametri desunti dal Piano Economico e Finanziario.

Detto importo, calcolato con le stesse modalità previste per il calcolo della componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 9.2., sarà erogato, a titolo di componente accessoria del Corrispettivo di cui al predetto articolo 9.2., con la stessa periodicità prevista per le altre componenti.

11. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

11.1. Risoluzione per inadempimento della Società.

Il Comune potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere, comunicata per iscritto alla Società, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 giorni, qualora:

- a) la Società abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a giorni 180, ove la sospensione o interruzione non consegua ad Evento Destabilizzante o Fatto del Comune;
- b) la Società sia incorsa in inadempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione, tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'edificio ovvero la possibilità di conseguire l'Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Comune, ove l'inadempimento non consegua ad Evento Destabilizzante o Fatto del Comune;
- c) la Società abbia omissso di provvedere ad adeguata copertura assicurativa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12;
- d) la Società versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'Assemblea dei soci per deliberarne la liquidazione o scioglimento.

La diffida di cui al presente articolo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2 del Codice Civile.

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, il Comune:

- a) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei proprio obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- b) non potrà dar corso alla risoluzione;
- c) non potrà sospendere il pagamento del Corrispettivo.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, ove la Società non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Comune avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.

In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento del Corrispettivo eventualmente maturato e non ancora versato, il Comune dovrà corrispondere alla Società un'indennità pari:

- a) ai costi effettivamente sostenuti dalla Società (ove i Lavori non abbiano ancora superato la fase di collaudo);
- b) al valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti (ove i Lavori abbiano superato la fase di collaudo).

In ogni caso dall'indennità dovranno essere dedotti gli importi percepiti dalla Società a titolo di Corrispettivo e di Contributo, nonché gli eventuali costi di riparazione o di riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento della Società.

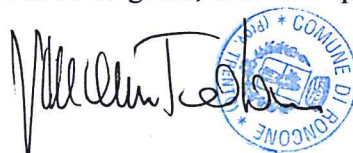
11.3. Risoluzione per inadempimento del Comune e revoca

In caso di:

- a) ritardo nel pagamento del Corrispettivo superiore a 90 giorni;
- b) Fatto del Comune che dia luogo a:

- sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 giorni;
- impossibilità di conseguire l'Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica concordato,

la Società potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile assegnando a tal fine al Comune un termine per adempiere non inferiore a 30 giorni, decorso il quale la Società



potrà dichiarare la presente Convenzione risolta.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, o in caso di revoca della Convenzione per motivi di pubblico interesse, il Comune dovrà corrispondere alla Società i seguenti importi:

a) la remunerazione delle attività svolte dalla Società in relazione all'Intervento, pari a:

- ove i Lavori non abbiano ancora superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dalla Società, al netto di quanto percepito dalla Società a titolo di Contributo;

- ove i Lavori abbiano superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto del corrispondente fondo di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla Società), al netto di quanto percepito dalla Società a titolo di Contributo;

b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte della Società, ivi compresi i costi finanziari e le penali di risoluzione anticipata ai sensi degli eventuali contratti di finanziamento, in conseguenza della risoluzione o revoca.

11.3. Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il Comune dovrà corrispondere alla Società un importo pari a:

a) la remunerazione delle attività svolte dalla Società in relazione all'Intervento, pari a:

- ove i Lavori non abbiano ancora superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dalla Società, al netto di quanto percepito dalla Società a titolo di Contributo, ovvero:

- ove i Lavori non abbiano superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto del corrispondente fondo di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società) al netto di quanto percepito dalla Società a titolo di Contributo.

12. PROPRIETA' DEI BENI DI PROGETTO

I beni e le opere eseguite dalla Società sull'edificio oggetto dell'Intervento accedono alla proprietà del Comune, costituendone miglioria o addizione, senza dare luogo ad indennizzo o compenso alcuno in favore della Società.

13. ASSICURAZIONE

La Società è tenuta a richiedere ai propri appaltatori e progettisti, per la Fase di Costruzione, l'accensione delle polizze previste dal d.lgs. n. 163/2006 a copertura dei rischi di costruzione e di responsabilità civile verso terzi, ivi compreso il Comune ed i beni di quest'ultimo.

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico della Società, la quale dovrà trasmettere al Comune, a richiesta dello stesso, copia delle stesse e delle relative quietanze di pagamento dei premi.

14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni contestazione o pretesa che la Società intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta alla controparte, entro 20 giorni dalla data in cui la Società ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 30 giorni successivi alla detta comunicazione. Per le contestazioni o pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 30 giorni il Comune dovrà comunicare alla Società le proprie statuizioni in merito alle contestazioni o pretese, ovvero una proposta di transazione.

In caso di mancato accoglimento ovvero di impossibilità di addivenire a transazione, l'eventuale controversia è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente il Foro di Trento.

15. MODIFICHE ALLA CONVEZIONE

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno constare esclusivamente per iscritto.

16. PROPRIETA' INTELLETTUALE

I Documenti di progettazione, le licenze, i diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale sono di proprietà della Società.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Convenzione i diritti sopra citati potranno essere utilizzati dal Comune, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione, ferma restando la titolarità esclusiva della Società.

17. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Per il Comune di Roncone il Segretario Comunale, Vincenzo Todaro



Per la Società

Data,

